

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i.;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 48986 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica non dirigenziale;
- VISTA l'istanza del 05/05/2021 – assunta in pari data al PG di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale al n. 44422 e trasmessa dal Servizio 9/F.P. in allegato alla nota prot. n. 49695 del 18/05/2021 - con la quale la Sig.ra Giuliano Giuseppina nata a XXXX il XXXX, c.f. XXXXXXXXXX, dipendente dell'Amministrazione regionale cat. "C", maturando i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posta in quiescenza ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2021;
- VISTO il D.A. n. 1589/IV del 04/04/1985 - registrato alla Corte dei conti il 17/04/1985, reg. n.04, fgl. n. 298 - con il quale, tra gli altri, a decorrere dal 04/04/1985 la Sig.ra Giuliano Giuseppina è stata nominata alla qualifica di Dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione di cui all'art. 8 della tabella "B" della legge regionale 29/12/1980, n. 145, assumendo effettivo servizio il 10/05/1985;
- VISTO il D.D.S. n. 1873 del 27/07/1999 – vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione il 17/04/2003 al n. 2054 - con il quale alla Sig.ra Giuliano Giuseppina, in applicazione dell'art. 2 della L. 07/02/1979, n. 29, sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza complessivi anni 03 mesi 04 giorni 01;
- VISTO il D.D.G. n. 01990 del 24/02/2004 - vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 16/03/2004 al n. 194 - con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Ordinamento Professionale del personale con qualifiche non dirigenziali recepito con D.P. Reg. n. 10/2001, a decorrere dal 01/12/2001 la Sig.ra Giuliano Giuseppina è stata collocata nella categoria "C", posizione economica "C6";
- VISTO lo stato matricolare regionale;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 136440 del 22/12/2021 - con la quale si comunica che, a decorrere dal 21/04/2022, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo della Sig.ra Giuliano Giuseppina;
- ACCERTATO che al Sig.ra Giuliano Giuseppina, alla data del 20/04/2022 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX, mesi XX e giorni 00XX e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 10/05/1985 al 20/04/2022	36	11	11
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 1873/1999)	3	4	1
Totale	40	3	12

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore alla quota 100;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 21/04/2022 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Giuliano Giuseppina nata a XXXX il XXXX, c.f. XXXXXXXXXX – dipendente dell'Amministrazione regionale cat. "C" - ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2021, e, contestualmente, la stessa dalla medesima data è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 16 MAR. 2022

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



visto: si pubblici
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio